

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI BARI

RICORSO

PER: **CAZZATO GABRIELLA** (c.f. CZZGRL85A69E815L) nata a Maglie (LE) il 29.01.1985, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'originale del ricorso introduttivo del presente giudizio, dall'Avv. Simona Manca (c.f. MNCSNM70P60I119N) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trepuzzi (LE) alla Piazzetta Municipio n. 6 (tel./fax 0832/1815193-4 pec: manca.simona@ordavvle.legalmail.it).

Ricorrente

CONTRO: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (c.f.80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bari alla via Melo da Bari n. 97.

NONCHE' CONTRO: **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (c.f. 80024770721), in persona del Direttore Generale, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bari alla via Melo da Bari n. 97.

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI: **MASTROFILIPPO FELICE e SCARDIGNO PASQUALE**

Controinteressati

Per l'annullamento, previa sospensione

- 1) del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio II - prot. n. 0010721 del 26.04.2021 con cui la docente Cazzato Gabriella è stata esclusa dalla procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del

- 23.04.2020 modificata ed integrata dal D.D. n. 783 dell'8.07.2020 per la classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado;
- 2) del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio II - prot. n. 0012967 del 17.05.2021 con cui è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con DD. DD. nn. 510/2020 e 783/2020 per la classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado – per il reclutamento dei docenti per la regione Puglia compilata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in centesimi e tenuto conto delle preferenze, e della stessa graduatoria allegata al presente provvedimento, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.
- 3) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati in via principale e diretta.

FATTO

Il Ministero dell'Istruzione con D.D. n. 510 del 23.04.2020 (poi modificato ed integrato con D.D. n. 783 dell'8.07.2020) ha bandito una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (**v. allegati nn. 1 e 2**).

La procedura era **riservata** ai docenti, anche di ruolo, **che avevano maturato almeno tre annualità di servizio tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020**, di cui almeno uno prestato nella specifica classe di concorso per cui si chiedeva di partecipare. I candidati potevano presentare istanza di partecipazione, in via telematica, in un'unica regione.

La prof.ssa Cazzato, essendo in possesso dei requisiti prescritti dal bando, ha presentato domanda di partecipazione, per la regione Puglia, per la classe di

concorso A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), secondo le modalità descritte **(v. allegato n. 3)**

Nella domanda ella, quali titoli di servizio validi ai fini dell'accesso, ha indicato il servizio prestato:

- **nell'a.s. 2012/2013** sulla classe di concorso A037 presso l'I.T. "Pantanelli-Monnet" di Ostuni (BR);
- **nell'a.s. 2014/2015** sulla classe di concorso A060 presso l'I.C. di Supersano (LE);
- **nell'a.s. 2018/2019** sulla classe di concorso A060 presso l'I.C. "Roncalli" di Dueville (VI).

In seguito alla presentazione delle istanze di partecipazione da parte degli interessati, l'USR Puglia con **avviso prot. n. 29027 del 9.10.2020** ha pubblicato il calendario, le sedi e l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Per la classe di concorso A060 la prova avrebbe avuto luogo il giorno 26.10.2020 nel turno pomeridiano **(v. allegato n. 4)**.

La prof.ssa Cazzato, inserita nell'elenco dei candidati ammessi, ha svolto la prova scritta nel giorno stabilito presso l'I.I.S.S. "Tommaso Fiore" di Modugno (BA) **(v. allegato n. 5)**.

Con **avviso prot. n. 9420 del 14.04.2021** l'USR Puglia ha pubblicato gli esiti della prova scritta per la classe di concorso A060; la prof.ssa Cazzato aveva superato la prova con un punteggio pari a 65.3 **(v. allegato n. 6)**.

I candidati a questo punto avrebbero dovuto inviare la copia dei titoli dichiarati in domanda; dopodiché la Commissione avrebbe proceduto a redigere la graduatoria finale dei vincitori del concorso.

Il 15.04 però la ricorrente ha ricevuto dall'USR Puglia una comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. l. 241/90 volto alla verifica dei suoi requisiti di ammissione al concorso **(v. allegato n. 7)**.

Questo perché, in sede di verifica dei titoli di servizio **l'USR Puglia aveva riscontrato che il servizio dichiarato dalla Cazzato relativo all'a.s. 2014/2015 non poteva essere considerato valido** in quanto non era stato prestato ininterrottamente dal 1.02.2015 fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

L'ufficio scolastico regionale ha invitato così la ricorrente a trasmettere entro 5 giorni una comunicazione contenente elementi utili riguardo la sua posizione.

Il 17.04 la ricorrente ha inviato all'USR Puglia una pec con la quale ha spiegato che, per mero errore materiale, aveva indicato nella domanda, quale titolo di accesso, il servizio prestato nell'a.s. 2014/2015 presso l'I.C. di Supersano (LE) in luogo del servizio prestato nell'a.s. 2015/2016 presso il Liceo scientifico "L. Da Vinci" di Maglie (LE) ed ha anche allegato il contratto di lavoro relativo all'a.s. 2015/2016 (**v. allegato n. 8**).

La prof.ssa Cazzato sperava che a seguito delle osservazioni presentate l'amministrazione scolastica tornasse sui suoi passi; d'altronde ella era in possesso del requisito di accesso previsto dal bando di concorso (3 anni di insegnamento), solo che per mero errore materiale aveva dichiarato in domanda come titolo di accesso il servizio prestato nell'a.s. 2014/2015 (in cui il servizio non era stato prestato per un anno scolastico intero), anziché quello prestato nell'a.s. 2015/2016 (reso per un anno scolastico intero e dunque utile ai fini dell'accesso al concorso).

Contrariamente alle sue aspettative, il 26.04 l'USR Puglia ha comunicato alla Cazzato (tramite email) che era stata disposta la sua esclusione dalla procedura selettiva (**v. allegato n. 9**).

Tale esclusione è poi stata resa nota attraverso la pubblicazione sul sito dell'amministrazione regionale del **decreto prot. n. 10721 del 26.04.2021**. La docente era stata esclusa dalla procedura straordinaria *"in quanto la stessa non*

risulta essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art.2, comma 1 lettera a) e b) del D.D. n.510 del 23.4.2020”(v. allegato n. 10).

Quindi secondo l'amministrazione scolastica il servizio prestato nell'a.s. 2015/2016, non essendo stato dichiarato in domanda, non è valutabile e quindi non rileva ai fini del possesso delle tre annualità di servizio utili ai fini dell'accesso alla procedura straordinaria, né tanto meno quale anno di servizio specifico svolto nella classe di concorso di interesse.

La ricorrente quindi, pur essendo in possesso di tutti i requisiti per partecipare al concorso (si ripete, tre anni di servizio), e pur avendolo vinto, è stata esclusa dalla procedura solo perché – per mero errore materiale – ha indicato quale titolo di accesso il servizio prestato nell'a.s. 2014/2015 anziché quello prestato nell'a.s. 2015/2016!

Con **decreto prot. n. 12967 del 17.05.2021** l'USR Puglia ha pubblicato la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A060 e naturalmente, essendo stata esclusa, nella graduatoria non compare il nome della ricorrente (v. allegato n. 11).

La prof.ssa Cazzato ha dunque interesse a proporre ricorso innanzi a codesto ecc.mo Collegio per ottenere l'annullamento previa sospensione, dei provvedimenti impugnati per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 e 18 DELLA LEGGE N. 241/1990, NONCHE' DELL'ART. 2 CO. 6 DEL D.D. N. 510/2020 (BANDO DI CONCORSO). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, IRRAZIONALITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Con D.D. n. 510 del 23.04.2020 è stata indetta una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

Si trattava di una procedura finalizzata alla stabilizzazione di docenti precari e non già di un concorso ordinario.

Il citato decreto è stato integrato e modificato - con D.D. n. 783 dell'8.07.2020- in alcuni punti, ad esempio è stato elevato il numero dei posti messi a concorso (da 24.000 a 32.000) e sono state cambiate le modalità di svolgimento della prova scritta (il decreto iniziale prevedeva 80 domande a risposta multipla, il decreto di luglio, invece, ha previsto solo dei quesiti a risposta aperta).

I requisiti di ammissione sono rimasti invariati e sono dettati dall'**art. 2, primo comma, del D.D. n. 510/2020** che dispone: *"Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge, la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (...). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto*

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso. (...)".

Il **comma 2** del citato articolo prevede poi che "Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se: **a. prestato nelle scuole secondarie statali;** (...)".

Si tratta di una procedura concorsuale "straordinaria" bandita con il chiaro fine di stabilizzare i docenti precari e debellare così l'annoso problema del precariato nella scuola. È per questo motivo che essa è stata riservata a coloro che avevano almeno tre anni di insegnamento.

La procedura consisteva in una sola prova scritta (per superarla era necessario conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 56/80) e nella successiva valutazione dei titoli.

La commissione esaminatrice, valutata la prova scritta e i titoli, avrebbe proceduto poi alla compilazione della graduatoria di merito regionale.

Per partecipare alla procedura straordinaria, come sopra detto, era necessario avere svolto almeno tre anni di insegnamento nella scuola statale, ed almeno uno di questi tre anni, doveva essere stato prestatato nella stessa classe di concorso per la quale si chiedeva di partecipare.

La prof.ssa Cazzato ha presentato domanda di partecipazione al concorso per la classe A060 per i posti della regione Puglia. Ella ha svolto tre anni di insegnamento nella scuola statale di cui uno prestatato sulla classe di concorso A060.

La ricorrente nella domanda di partecipazione ha indicato, quali titoli di servizio validi ai fini dell'accesso alla procedura straordinaria, i seguenti periodi di insegnamento:

- **a.s. 2012/2013** - classe di concorso A037 - presso l'I.T. "Pantanelli-Monnet" di Ostuni (BR) – servizio prestato ininterrottamente dal 1.02.2013 fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
- **a.s. 2014/2015** - classe di concorso A060 - presso l'I.C. di Supersano (LE) – servizio prestato ininterrottamente dal 1.02.2015 fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
- **a.s. 2018/2019** - classe di concorso A060 - presso l'I.C. "Roncalli" di Dueville (VI) - dal 28.09.2018 al 29.03.2019.

Come esposto nei fatti, la docente è stata ammessa a sostenere la prova scritta, l'ha superata con un ottimo punteggio, ma poi è stata esclusa dalla procedura per carenza dei requisiti di accesso.

L'USR Puglia ha infatti constatato, dopo la pubblicazione degli esiti della prova scritta, che il servizio prestato nell'a.s. 2014/2015 e, dichiarato in domanda, non poteva essere preso in considerazione perché non era stato prestato ininterrottamente dal 1.02.2015 fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

A questo punto la ricorrente si è resa conto dell'errore – squisitamente materiale – in cui era incorsa nella compilazione della domanda: aveva dichiarato quale titolo di accesso il servizio prestato nell'a.s. 2014/2015 anziché quello prestato nell'a.s. 2015/2016!

Nel dichiarare i titoli di servizio la Cazzato si era avvalsa di una tabella Excel da lei predisposta riportante tutti i periodi di insegnamento prestati a scuola, ed essendo gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 consecutivi, i dati relativi ai citati anni scolastici si trovavano su due righe adiacenti! Questo ha fatto sì che la

docente di fatto “mischiasse” i dati dei due anni scolastici (2014/2015 e 2015/2016) e riportasse in domanda come titolo di accesso l’a.s. 2014/2015 anziché il 2015/2016 (**v. allegato n. 12**).

Più precisamente ella in domanda ha dichiarato il seguente periodo di insegnamento:

ANNO SCOLASTICO	CLASSE DI CONCORSO	DURATA DEL SERVIZIO	ISTITUZIONE SCOLASTICA
2014/2015	A060	dal 1 febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale	I.C. di Supersano (LE)

mentre invece avrebbe dovuto dichiarare il seguente:

ANNO SCOLASTICO	CLASSE DI CONCORSO	DURATA DEL SERVIZIO	ISTITUZIONE SCOLASTICA
2015/2016	A025	dal 21.01.2016 al 30.06.2016	Liceo scientifico “L. Da Vinci” di Maglie (LE)

La Cazzato ha così inviato una pec all’USR Puglia spiegando il malinteso; ella sperava che questo sarebbe bastato per risolvere l’increscioso disguido: d’altronde quello che conta, ai fini dell’accesso al concorso, è che lei abbia svolto tre anni di insegnamento, di cui almeno uno nella classe di concorso A060! E così effettivamente è! Poi che esso sia stato prestato nell’a.s. 2015/2016 anziché nell’a.s. 2014/2015 (come dichiarato in domanda) non rileva ai fini del possesso dei requisiti di ammissione alla procedura.

La docente si ripete è in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso ed è questo quello che conta ai fini della sua ammissione.

L'errata indicazione dell'anno scolastico in domanda non altera in alcun modo la sua posizione: ella ha insegnato per tre anni scolastici interi (2012/2013, 2015/2016, 2018/2019) nella scuola statale e nell'a.s. 2018/2019 ha insegnato sulla classe di concorso A060 (la stessa per la quale ha chiesto di partecipare al concorso).

A nulla sono però sono valse le sue osservazioni inviate alla P.A.: il 26 aprile ella è stata esclusa dal concorso straordinario per carenza dei requisiti di accesso.

Orbene, la sua esclusione dal concorso è evidentemente illegittima in quanto in palese contrasto con gli artt. 18 e 6 della legge n. 241/90, oltre che del bando di concorso, e soprattutto con i principi di buon andamento, semplificazione, snellimento, efficacia ed efficienza che sovrintendono all'azione amministrativa.

Analizziamo nel dettaglio il quadro normativo.

I

L'art. 18 l. 241/90 ai commi 2 e 3 così recita “2). I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.

La norma disciplina l'istituto dell'accertamento d'ufficio che costituisce uno degli strumenti di semplificazione amministrativa di maggiore rilievo.

La *ratio* dell'istituto è quella di ridurre gli adempimenti di cui il cittadino deve farsi carico, trasferendo invece l'onere in capo all'amministrazione, la quale sarà obbligata ad acquisire d'ufficio documenti attestanti atti, fatti o qualità che sono già in possesso dell'amministrazione o che essa sia tenuta a certificare.

L'accertamento d'ufficio consente da un lato di semplificare i rapporti tra cittadino ed amministrazione e dall'altro impone un maggior dialogo ed una stretta collaborazione tra le varie amministrazioni pubbliche, non essendo infatti necessario che amministrazione procedente e certificante coincidano, potendo anche essere diverse.

Nel caso in oggetto preme anzitutto evidenziare che le domande di partecipazione alla procedura straordinaria dovevano essere inoltrate tramite "Istanze on Line".

Si tratta di una piattaforma informatica attraverso la quale vengono inoltrate le domande connesse ai principali procedimenti amministrativi legati al mondo della scuola. Tutti i docenti hanno una propria pagina personale.

Ebbene, trattandosi di una procedura straordinaria alla quale potevano partecipare solo i docenti con almeno tre anni di insegnamento nella scuola statale, è chiaro che l'amministrazione avrebbe dovuto riportare sul file della domanda di partecipazione già tutti i dati del docente in suo possesso, compreso i servizi. I periodi di insegnamento infatti, poiché prestati nella scuola statale, erano ovviamente già conosciuti dal Ministero!

L'amministrazione invece ha richiesto agli aspiranti di dichiarare dati di cui la stessa P.A. era già in possesso.

Sarebbe stato molto più logico e in linea con i principi dell'ordinamento giuridico, così come poi è avvenuto alcuni mesi dopo per l'inoltro delle domande di inserimento nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), predisporre delle domande già parzialmente compilate acquisendo d'ufficio tutte

le informazioni sui titoli di servizio dei docenti (il Ministero avrebbe solo dovuto attingere ai propri archivi).

Questo avrebbe comportato una maggiore facilitazione nella compilazione della domanda e soprattutto si sarebbero evitate dichiarazioni false, errate o incomplete da parte dei candidati con un inevitabile snellimento e accelerazione di tutta la procedura.

Ciò non è però accaduto e dunque l'operato della P.A. si pone anzitutto in contrasto con l'art. 18 della l. 241/90.

II

Il comportamento dell'amministrazione scolastica risulta illegittimo anche sotto un ulteriore profilo.

Ed infatti, non solo la P.A. ha deciso, in violazione dell'art. 18 l. 241/90, di non acquisire d'ufficio nella compilazione della domanda i titoli di servizio dei docenti, facendo rendere loro una dichiarazione circa il servizio svolto, ma non ha poi neppure dato la possibilità alla ricorrente di rettificare i dati dichiarati in domanda disponendo arbitrariamente la sua esclusione.

L'art. 2, co. 6, del bando prevede che *"I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa"*.

Orbene, la norma sul punto è molto chiara: I CANDIDATI CHE NON SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE PREVISTI DAL BANDO VENGONO ESCLUSI DALLA PROCEDURA CONCORSUALE. PER CONVERSO, SE UN CANDIDATO È IN POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE, NON PUÒ ESSERE ESCLUSO DALLA PROCEDURA!

Nonostante tale previsione, la ricorrente, benché in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, è stata esclusa dalla procedura selettiva.

Ella si ripete, ha prestato i tre anni di insegnamento richiesti nella scuola statale, ma per mero errore materiale ha indicato un anno scolastico sbagliato!

È chiaro quindi che ella non poteva essere esclusa dalla procedura.

L'esclusione è riservata ai soli casi in cui si accerta la mancanza dei requisiti di partecipazione: nel caso in oggetto, invece, la prof.ssa Cazzato è in possesso dei requisiti previsti dal bando, ma ha solo sbagliato a dichiarare un anno di servizio.

L'amministrazione nel controllare le domanda inviate dai candidati avrebbe dovuto accertare il servizio di insegnamento prestato e dichiarato in domanda dai docenti non solo al fine di smascherare "false dichiarazioni" rese da aspiranti "furbetti", e quindi privi del requisito di ammissione, ma anche per "scongiurare" eventuali errori di compilazione da parte dei docenti.

I controlli infatti devono essere finalizzati ad accertare che le dichiarazioni rese dai docenti corrispondano alla realtà. L'interesse pubblico alla veridicità delle dichiarazioni rese si tutela non solo quando si è presenza di una "falsa dichiarazione" quindi di una dichiarazione errata dalla quale il docente trae vantaggio (es. partecipa ad un concorso pur non avendone la possibilità), ma anche quando il docente abbia reso per errore una dichiarazione che lo pone in una situazione deteriore rispetto a quella cui avrebbe diritto (es. ottiene meno punti in graduatoria rispetto a quelli che gli spetterebbero).

Il potere di controllo della P.A. deve essere infatti esercitato a 360° perché solo in questo modo si persegue nella sua interezza l'interesse pubblico; se così non fosse non si spiegherebbe l'art. 6 della l. 241/90 che impone al responsabile del procedimento amministrativo di interagire con il privato proprio al fine di evitare che il provvedimento amministrativo finale venga adottato sulla base di una istruttoria incompleta o errata.

Nel caso specifico, le prefate considerazioni sono fondamentali perché non si tratta di un concorso ordinario, al quale partecipano tutti i soggetti con un titolo di studio idoneo, ma di un concorso straordinario finalizzato alla stabilizzazione di docenti precari.

Questa differenza è fondamentale poiché nel concorso straordinario la PA “conosce” i candidati in quanto sono già suoi dipendenti e pertanto la procedura è funzionale esclusivamente alla stabilizzazione di soggetti che lavorano già a tempo determinato.

L’art. 6 della legge n. 241/90 prevede inoltre che *“Il responsabile del procedimento:*

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;(...)”.

Il responsabile del procedimento è titolare della fase istruttoria del procedimento amministrativo che è volta all’accertamento dei fatti e dei presupposti del provvedimento e all’acquisizione e valutazione degli interessi implicanti dall’esercizio del potere. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dell’istruttoria il responsabile ha la possibilità di interloquire con l’interessato chiedendo la rettifica o l’integrazione di istanze incomplete.

Orbene, nel caso della prof.ssa Cazzato l’amministrazione si è accorta che i titoli di servizio dichiarati in domanda non corrispondevano a verità, ha interpellato la ricorrente chiedendole spiegazioni a riguardo, ma di fatto non le ha consentito di rettificare la sua domanda che presentava un mero errore materiale.

L'USR Puglia ha così proceduto alla esclusione della ricorrente sul presupposto – errato – che ella non fosse in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Le osservazioni presentate dalla ricorrente non sono state minimamente prese in considerazione e ciò violazione di tutti i principi che sovrintendono all'azione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990.

Com'è noto l'articolo 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 contiene l'enumerazione dei principi che reggono l'attività amministrativa: accanto al riferimento ai tradizionali criteri dell'economicità, dell'efficacia, della pubblicità e dell'imparzialità, sono altresì richiamati il canone della trasparenza nonché i principi dell'ordinamento comunitario. Sintesi dei suddetti principi è quello del buon andamento, il quale tradizionalmente impone che l'attività amministrativa pubblica si svolga nel rispetto della legge e si conformi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La finalità è quella di creare un corretto rapporto con il cittadino per ridurre il tasso di contenzioso consentendogli di vedere garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica, soddisfacendo il diritto ad una informazione qualificata, all'accesso ai documenti amministrativi e di conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti che lo riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola.

Nell'ambito di questi principi il procedimento amministrativo è stato “costruito” dal legislatore in maniera tale che il cittadino non sia “vittima” estranea ai provvedimenti amministrativi emanati dalla P.A. nei suoi confronti, ma partecipe e consapevole dei procedimenti che lo coinvolgono.

Specularmente, la P.A. non deve essere un'entità autonoma ed estranea nel suo operare nei confronti dei cittadini, ma deve accertare, anche d'ufficio e con la collaborazione dell'utente, situazioni e status che, altrimenti, potrebbero rimanere ingiustificatamente sconosciuti, irrisolti e senza riscontro.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il *fumus boni iuris* del presente ricorso emerge dalle considerazioni fin qui rassegnate.

Quanto al *periculum in mora*, la ricorrente ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, subisca un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Con **decreto prot. n. 12967 del 17.05.2021** l'USR Puglia ha pubblicato la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A060. A breve l'amministrazione convocherà i primi candidati della graduatoria per procedere alla loro immissione in ruolo.

La ricorrente, ovviamente, essendo stata esclusa dalla procedura, non compare in graduatoria e vedrà inesorabilmente preclusa la possibilità di essere assunta a tempo indeterminato dopo tanti anni di precariato.

È facilmente intuibile, dunque, come sia necessario un provvedimento cautelare immediato poiché l'assenza in graduatoria le cagionerà evidenti e non riparabili danni in termini di perdita di *chance* di natura personale, professionale ed economica.

Se invece, grazie ad un provvedimento cautelare, ella fosse inserita in graduatoria, poiché vincitrice del concorso verrebbe immessa in ruolo già dal 1 settembre 2021 e sarebbe così finalmente stabilizzata dopo tanti anni di precariato.

Per tutto quanto innanzi, la prof.ssa Cazzato Gabriella, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa

CHIEDE

Che codesto ecc.mo TAR voglia accogliere il presente ricorso ed annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio in materia di pubblico impiego è soggetto a C.U. nella misura fissata *ex lege* in € 325,00.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) D.D. n. 510 del 23.04.2020.
- 2) D.D. n. 783 dell'8.07.2020.
- 3) Domanda di partecipazione al concorso.
- 4) Avviso prot. n. 29027 del 9.10.2020 dell'USR Puglia.
- 5) Elenco allegato all'avviso prot. n. 29027 del 9.10.2020 dell'USR Puglia.
- 6) Avviso prot. n. 9420 del 14.04.2021 dell'USR Puglia.
- 7) Comunicazione di avvio del procedimento teso all'accertamento dei requisiti di ammissione.
- 8) Pec e contratto di lavoro inviati dalla ricorrente.
- 9) Email del 26.04.2021.
- 10) Decreto prot. n. 10721 del 26.04.2021 dell'USR Puglia.
- 11) Decreto prot. n. 12967 del 17.05.2021 dell'USR Puglia.
- 12) Tabella Excel elaborata dalla ricorrente.

Il sottoscritto procuratore dichiara che le copie cartacee utilizzate per la notifica in proprio dall'Ufficio postale di Lecce sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce, 22 giugno 2021

Avv. Simona Manca